



Associazione fra le Società di Factoring Italiane

Milano, 12 Luglio 1990

Circolare Informativa 12/90

Oggetto: In allegato trasmettiamo il testo del Decreto 4.5.90 "Norme concernenti la raccolta di risparmio di credito presso il pubblico da parte di società non bancarie esercenti attività di finanziamento." pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.5.90.

Distribuzione:	BAI FACTORING	DOTT. MONZA
	BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
	BN FACTORING	DOTT. SPAGNOLETTI
	CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
	CENTRO FACTORING	DIREZIONE GENERALE
		AVV. DEL FRATE
	COMIT FACTORING	DOTT. GHIDONI
	CREDIT FACTORING	DOTT. LOCONSOLE
	DESIO E BRIANZA FACT.	RAG. BARBIERI
	FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
	FACTORIT	DOTT. FILIPPI
	FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
	FINROMA	DOTT. VAZZA
	GENERAL FACTOR	DOTT. CASAMASSIMA
	IFTITALIA	DIREZIONE GENERALE
		DOTT. SCIUME'
	MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
	PRIME FACTOR	RAG. MARCACCI
	SANPAOLO FACTORING	DOTT. HAIM
	SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
	SIFIND	DIREZIONE GENERALE
		DOTT. FURLOTTI
	SPEI FACTORING	DOTT. LUZZATTO
	SUD FACTORING	DOTT. GRECO

Presidenza e Segreteria:
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 7704217

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 Maggio 1990

Norme concernenti la raccolta di risparmio di credito presso il pubblico da parte di società non bancarie esercenti attività di finanziamento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 Marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l' art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

Visto il decreto ministeriale in data 8 settembre 1983 con il quale sono state emanate direttive in materia di emissione di valori mobiliari ai sensi del predetto art.11 della legge 23 marzo 1983, n.77;

Considerato che l' emissione di valori mobiliari da parte di società ed enti che svolgono attività di finanziamento può configurare raccolta di risparmio tra il pubblico, in contrasto con la riserva di attività prevista dall' art. 1 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto altresì conto che la capacità di raccolta di risparmio da parte delle società per azioni risulta attualmente amplificata dalla possibilità di emettere strumenti finanziari che non consentono il controllo della gestione degli emittenti;

Ritenuta l' urgenza di provvedere - in vista di una più organica disciplina legislativa in materia - ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

La Banca d' Italia, nell' esercizio dell' attività di controllo svolta ai sensi degli articoli 2 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell' art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, avrà cura di verificare che la raccolta di risparmio di credito effettuata attraverso il collocamento di valori mobiliari presso il pubblico non configuri, in connessione con l' esercizio abituale di attività di finanziamento, ipotesi rientranti nelle previsioni dell' art. 1 del citato regio decreto-legge n. 375/1936.

In particolare la Banca d'Italia, nell' ambito delle proprie competenze, non consentirà l' emissione di valori mobiliari finalizzata alla raccolta di capitale di credito quando sia effettuata da società finanziarie quotate presso i mercati ufficiali e, comunque, nei casi in cui detti valori mobiliari vengano offerti al pubblico per il tramite di istituzioni creditizie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 maggio 1990

Il Ministro: CARLI



Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa Fulgida Labor» S.r.l., con sede in Pavia, costituita per rogito notaio dott. Mario Polani in data 28 giugno 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Bozzi Walter, residente in via Beccaria, 5, Pavia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 4 maggio 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A2316

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 maggio 1990.

Norme concernenti la raccolta di risparmio di credito presso il pubblico da parte di società non bancarie esercenti attività di finanziamento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

Visto il decreto ministeriale in data 8 settembre 1983, con il quale sono state emanate direttive in materia di emissione di valori mobiliari ai sensi del predetto art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

Considerato che l'emissione di valori mobiliari da parte di società ed enti che svolgono attività di finanziamento può configurare raccolta di risparmio tra il pubblico, in contrasto con la riserva di attività prevista dall'art. 1 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto altresì conto che la capacità di raccolta di risparmio da parte delle società per azioni risulta attualmente amplificata dalla possibilità di emettere strumenti finanziari che non consentono il controllo della gestione degli emittenti;

Ritenuta l'urgenza di provvedere — in vista di una più organica disciplina legislativa in materia — ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

La Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di controllo svolta ai sensi degli articoli 2 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, avrà cura di verificare che la raccolta di risparmio di credito effettuata attraverso il collocamento di valori mobiliari presso il pubblico non configuri, in connessione con l'esercizio abituale di attività di finanziamento, ipotesi rientranti nelle previsioni dell'art. 1 del citato regio decreto-legge n. 375/1936.

In particolare la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, non consentirà l'emissione di valori mobiliari finalizzata alla raccolta di capitale di credito quando sia effettuata da società finanziarie quotate presso i mercati ufficiali e, comunque, nei casi in cui detti valori mobiliari vengano offerti al pubblico per il tramite di istituzioni creditizie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 4 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

90A2317

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante: «Disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990».

Il decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante: «Disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1990.

90A2343

Mancata conversione del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, recante: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego».

Il decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, recante: «Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1990.

90A2344

Premessa

L'art. 66, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, reca disposizioni concernenti la deducibilità, nella determinazione del reddito d'impresa, delle perdite di beni e delle perdite su crediti.

Per quanto concerne le perdite su crediti, detta disposizione stabilisce che le stesse sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

L'art. 11 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel successivo articolo 25 del citato D.P.R. n. 42 del 1988 è stabilito che la disposizione dell'art. 66, comma 3, del T.U.I.R., secondo cui le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, si applica anche quando questa è in corso alla data di inizio del primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987. In tal caso le perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi si deducono in quote costanti nel predetto periodo di imposta e nei quattro successivi e quelle imputate successivamente si deducono in quote costanti in cinque periodi di imposta a partire

da quello in cui ne è avvenuta la imputazione.

Le riportate disposizioni normative hanno suscitato difficoltà interpretative in ordine alla disciplina transitoria concernente le perdite su crediti relative a procedure concorsuali apertesi in periodi di imposta anteriori al primo esercizio soggetto alle disposizioni recate dal T.U.I.R..

Al fine di assicurare un corretto ed uniforme trattamento tributario delle perdite di cui trattasi e di eliminare le incertezze interpretative che possono determinare l'adozione di comportamenti diversi da parte dei contribuenti, vengono di seguito forniti alcuni chiarimenti concernenti la specifica materia.

Come già detto, l'art. 25 del D.P.R. 4 febbraio 1986, n. 42, fissa i criteri di deduzione delle perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali qualora la procedura concorsuale stessa sia in corso alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

Per dette perdite il legislatore ha adottato una diversa procedura di deduzione a seconda che le stesse siano state già imputate a conti economici relativi ad esercizi anteriori a quello dal quale si rende applicabile il testo unico ovvero siano state imputate a conti economici relativi ad esercizi per i quali trova applicazione il testo unico medesimo.

Per quanto riguarda la prima ipotesi il citato art. 25 sancisce che le perdite si deducono in quote costanti nel periodo d'imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1987 e nei quattro successivi, mentre con riferimento alla seconda ipotesi la norma stessa dispone che le predette perdite si deducono in quote costanti in cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui è avvenuta l'imputazione al conto economico.

In ordine alle modalità di deduzione dei predetti

quinti, le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1989 precisano che il meccanismo stesso trova applicazione per la parte di perdita eccedente il fondo costituito ai sensi dell'art. 71 del T.U.I.R.

Nelle stesse istruzioni è altresì affermato che la regola della deduzione per quote costanti si applica anche quando la procedura concorsuale viene a cessare prima del decorso dei cinque periodi di imposta relativamente ai quali avviene la deduzione. È fatta salva la facoltà di dedurre la perdita nell'esercizio in cui la procedura concorsuale viene a cessare qualora non sia stata imputata al conto economico di esercizi precedenti e quindi non sia stata iniziata la deduzione per quinti.

Per i crediti per interessi di mora la suindicata modalità di deduzione si applica soltanto per la parte non accantonata nell'apposito fondo di cui all'ultimo comma dell'art. 71 del T.U.I.R..

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1988 non erano contenute le precisazioni soprariportate e pertanto numerosi contribuenti, in relazione alle incertezze interpretative emergenti dalla norma, hanno adottato un comportamento consistente nel dividere la perdita in cinque quote uguali e nell'utilizzare il fondo di cui all'art. 71 del T.U.I.R. per un quinto nell'anno 1988 stesso e per gli ulteriori quinti in ciascun periodo d'imposta successivo.

Da quanto precede risulta che i predetti contribuenti, comportandosi nel modo sopradescritto, possono aver dedotto nell'anno 1988 un importo minore; pertanto si ravvisa la necessità di far dedurre agli stessi la quota non computata in diminuzione nel predetto periodo di imposta.

Al riguardo, possono configurarsi le seguenti ipotesi:

- 1) la perdita imputata a conti economici relativi a periodi d'imposta anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 (ovvero quella imputata al conto economico del periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1987) risulta non superiore all'ammontare del fondo di cui all'art. 71 del T.U.I.R., esistente alla chiusura dell'esercizio relativo al periodo d'imposta avente inizio dopo tale data;
- 2) la perdita di cui al precedente punto 1) risulta superiore rispetto al fondo di cui all'art. 71 del T.U.I.R., esistente alla chiusura dell'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987.

Nell'ipotesi di cui al punto sub 1) il contribuente il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare e che nell'anno 1988 ha utilizzato il fondo solo per un quinto dell'ammontare della perdita (mentre avrebbe potuto utilizzarlo per l'intero ammontare della perdita stessa), alla chiusura dell'esercizio 1989 dovrà rideterminare l'ammontare del fondo di cui all'art. 71 del T.U.I.R. diminuendolo della parte di perdita non imputata al predetto fondo nell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda invece l'ipotesi di cui al punto sub 2) il medesimo contribuente, se avesse adottato nell'esercizio 1988 un comportamento conforme a quello evidenziato nelle istruzioni relative alla compilazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1989, avrebbe potuto dedurre nel periodo d'imposta 1989 un quinto dell'eccedenza della perdita rispetto al fondo di cui all'art. 71 del T.U.I.R. esistente alla chiusura dell'esercizio stesso.

Poichè la deduzione che doveva essere effettuata nell'anno 1988 nell'ammontare sopradeterminato non ha avuto luogo, la stessa potrà essere recuperata nel periodo di imposta successivo

a quello in cui avrà termine la procedura dei quinti, e cioè, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, nel periodo di imposta 1993.


Qualora invece nel 1988 sia stata dedotta una quota inferiore a quella che il contribuente avrebbe potuto dedurre se avesse operato secondo le modalità sopra descritte, ferma restando la deduzione nell'esercizio 1989 e nei tre successivi di una quota pari ad un quinto dell'eccedenza del credito rispetto al fondo ex art. 71 del T.U.I.R., la minor quota dedotta nell'esercizio 1988 sarà del pari ammessa in deduzione nel quinto esercizio successivo al 1988 stesso.

Per completezza di argomento si precisa infine che qualora il fondo di cui all'art. 71 del T.U.I.R., utilizzato in misura pari ad un quinto della perdita da procedure concorsuali di cui trattasi, abbia anche formato oggetto di utilizzo per perdite su crediti diverse da quelle la cui procedura di deduzione è fissata dall'art. 25 del D.P.R. n. 42 del 1988, del residuo ammontare di esso è possibile tenere conto nell'anno 1989 per la parte eccedente gli utilizzi di cui sopra. In tal caso, ai fini del computo dei quinti deducibili secondo le modalità sopra evidenziate, il fondo sarà considerato nell'ammontare risultante dopo le imputazioni delle perdite diverse da quelle di cui al citato art. 25 del D.P.R. n. 42 del 1988.

• • • • •

Nel raccomandare agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare, si dispone che le Intendenze di Finanza e gli Ispettorati Compartimentali accusino ricevuta della circolare stessa al Ministero e gli Uffici alle rispettive Intendenze.

IL MINISTRO



Roma, 11